

Comune di Passerano Marmorito (Asti)

Deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 12/06/2014. Modifica regolamento edilizio comunale (art. 2, comma 2).

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

A maggioranza di approvare il testo, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, delle modifiche al Regolamento edilizio a suo tempo approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/12/2003 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 12 del 29/09/2005, n. 18 del 26/09/2007, n. 8 del 19/01/2009 e n. 3 del 26/06/2013.

Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito *web* istituzionale dell'Ente, nella sezione "Regolamenti" da istituire in *home page* e nella sottosezione "Atti generali" della sezione "Amministrazione trasparente" del medesimo sito *web*.

Allegato:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 7 componenti eletti dal Consiglio Comunale. I componenti della Commissione eleggeranno al loro interno il Presidente durante la prima seduta.

3. I membri elettivi sono scelti dall'Organo competente fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo competente che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Organo competente, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l'Organo competente non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo competente.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.